



COMUNE DI MISINTO

Provincia di Monza e della Brianza

Piazza P. Mosca n. 9 – 20826 MISINTO

tel. 02.96721010 – fax 02.96328437 C.F. 03613110158 – P.IVA 00758690960

e-mail: info@comune.misinto.mb.it

P.E.C.: comune.misinto@pec.regione.lombardia.it

www.comune.misinto.mb.it

REGOLAMENTO PER L'USO DELLA PALESTRA COMUNALE

NORME GENERALI

ART. 1

1. L'uso della palestra comunale è consentito solo nel rispetto della normativa prevista dal vigente Regolamento.

ART. 2

1. L'accesso alla palestra comunale è consentito alle sole persone munite di autorizzazione rilasciata dal Sindaco, o da suo delegato, e di ricevuta di pagamento della tariffa d'uso prevista nell'allegato A) del presente regolamento.

2. In caso di mancato utilizzo degli impianti, si avrà diritto al rimborso in caso si provveda a inviare al Comune la rinuncia all'utilizzo almeno sette giorni prima o nel caso il mancato utilizzo sia per cause imputabili al Comune

ART. 3

1. Con apposito avviso apposto all'ingresso della palestra ne verrà reso pubblico l'orario di apertura e chiusura, le tariffe e la destinazione oraria alle varie società sportive ed ai privati. Le determinazioni degli orari di apertura e di chiusura e delle tariffe sono di esclusiva competenza della Giunta Municipale e del Consiglio Comunale.

ART. 4

1. Le richieste di prenotazione per allenamenti ed attività similari andranno recapitate all'incaricato almeno 7 giorni prima dell'utilizzazione della Palestra e per un periodo di tempo che, di regola, non potrà superare le ore 4 settimanali per ogni gruppo di persone e per ogni squadra. Ciò allo scopo di consentire la più ampia utilizzazione della palestra stessa.

2. Le richieste, comunque, hanno scadenza naturale con l'anno scolastico e non sono rinnovabili.

3. Le richieste di prenotazione per attività annuali (dove per attività annuale si intende coincidente con l'anno scolastico) dovranno essere recapitate entro il 15 giugno. Le richieste pervenute oltre tale data saranno valutate in base alle disponibilità residue della palestra.

4. Le richieste per incontri e manifestazioni a carattere sportivo, dovranno pervenire al Sindaco almeno 15 giorni prima della data prevista per l'utilizzazione. In caso di accavallamento delle richieste decide definitivamente il Sindaco, o suo delegato, tenuto conto della data di presentazione.

5. L'uso della palestra da parte di Enti o società di altri Comuni verrà di regola subordinato all'accoglimento delle richieste di Enti o gruppi misintesi.

ART. 5

1. La vigilanza degli impianti è affidata a funzionari e ad agenti comunali. Ogni utente è comunque responsabile dei valori e/od effetti personali che introduce negli impianti stessi.

2. L'Amministrazione comunale e gli agenti di custodia non rispondono di eventuali ammanchi e di qualsiasi altro fatto che in danno degli utenti si dovesse verificare.

3. Il Comune non risponde dei danni che possono derivare agli utenti della palestra od a terzi.
4. Gli utenti sono tenuti, prima di iniziare l'attività sportiva , a segnalare all'incaricato la presenza nella palestra di buche, di oggetti che possono causare pericolo e di qualsiasi altra irregolarità.

ART. 6

1. Il personale addetto agli impianti non può, sotto qualsiasi forma, fornire o noleggiare ai frequentatori indumenti, attrezzi o qualsiasi cosa possa occorrere per lo svolgimento delle attività sportive anche se non in dotazione degli impianti stessi.

ART. 7

1. I minori di anni 14 non possono accedere alla palestra se non sono accompagnati da persona maggiorenne che ne sorvegli la attività e che ne sarà responsabile a tutti gli effetti. All'interno della palestra stessa non è consentito introdurre animali, anche al guinzaglio, nè veicoli di qualsiasi tipo, salvo quelli ad uso degli handicappati. Anche i minorenni dal 14 ai 18 anni devono essere sorvegliati da persone maggiorenni.

ART. 8

1. Gli utenti ed i frequentatori degli impianti sono tenuti:

- al massimo rispetto per le attrezzature ed i servizi;
- ad indossare indumenti che non offendano il pudore;
- ad indossare la tenuta d'uso con le apposite scarpe in gomma o comunque idonee a non rovinare il pavimento della palestra.

ART. 9

1. I contravventori delle norme del presente regolamento saranno assoggettati, qualora non vi siano responsabilità oggetto di particolari sanzioni civili e/o penali, alle contravvenzioni previste dalla normativa vigente.
2. In ogni caso il contravventore verrà immediatamente allontanato dalla palestra, senza diritto al rimborso di quanto versato per esservi ammesso.
3. La Giunta municipale potrà, con decisione insindacabile, sospendere i contravventori anche a tempo indeterminato dall'uso della palestra, sempre senza che questi possano pretendere il rimborso di quanto versato per accedervi.

ART. 10

1. Ogni eventuale reclamo circa la gestione della palestra dovrà essere inoltrato alla Giunta municipale che deciderà in maniera inappellabile.

NORME REGOLANTI L'USO DELLA PALESTRA DA PARTE DELLE SCUOLE

ART. 11

1. Le scuole hanno priorità sull'uso delle attrezzature sportive rispetto agli altri utenti negli orari scolastici.
2. La palestra è data in uso per le attività extra scolastiche dalle ore 16.30 alle ore 23,00 e le richieste verranno esaminate dalla Giunta municipale.

ART. 12

1. Gli allievi delle scuole devono essere accompagnati da un loro superiore o responsabile che ne sorvegli l'attività.

ART. 13

1. Le scuole sono tenute a stipulare per tutti gli allievi una polizza di assicurazione contro gli infortuni e sono responsabili dei danni causati agli impianti.

ART. 14

1. E' a carico dell'Amministrazione comunale:

stipulare a propria cura e spese una polizza di assicurazione per i rischi attinenti il padrone di casa.

2. Eventuali danni derivanti dall'uso scorretto delle strutture e degli attrezzi sportivi sono ad esclusivo carico dell'Associazione o degli utilizzatori, con esclusione di qualsiasi responsabilità a carico del Comune di Misinto. In ogni caso l'Associazione s'intende espressamente obbligata a tenere sollevato e indenne il Comune di Misinto da tutti i danni sia diretti che indiretti che potessero comunque e a chiunque derivare in dipendenza o connessione della concessione dell'uso della palestra e degli attrezzi sportivi o comunque in relazione a quanto autorizzato od oggetto della convenzione.

3. È a carico degli utilizzatori presentare al Comune una polizza di assicurazione contro gli infortuni per i propri atleti che utilizzano la palestra.

4. Qualora l'Associazione non intendesse procedere alla stipula delle polizze di cui sopra, dovrà presentare una dichiarazione di assunzione di responsabilità.

NORME REGOLAMENTARI PER L'USO DELLA PALESTRA PER INCONTRI E MANIFESTAZIONI PARTICOLARI

ART. 15

1. La palestra può essere concessa in uso gratuito ad Associazioni senza scopo di lucro per iniziative che possono riguardare le seguenti attività:

- Sportive e ricreative del tempo libero
- Culturali ed educative
- A scopo benefico

2. La priorità nella concessione d'uso spetta alle Associazioni con sede a Misinto.

3. Per quanto riguarda le attività che coprono almeno 4 mesi dell'anno scolastico, sarà stipulata apposita convenzione come previsto dall'art. 8 del Regolamento per la concessione di agevolazioni e benefici economici.

4. Per quanto riguarda le altre attività, sarà rilasciata apposita autorizzazione dall'ufficio competente.

ART. 16

1. In occasione delle gare verranno messi a disposizione, oltre agli attrezzi, i locali ed i servizi che la Giunta municipale riterrà necessari per lo svolgimento della gare stesse.

ART. 17

1. Spetta all'Ente concessionario il controllo dello svolgimento delle gare e degli ingressi. Quest'ultimo dovrà continuare fino al completo sgombero della palestra da parte di tutti gli spettatori.

2. L'amministrazione comunale si riserva comunque ogni ampio controllo delle manifestazioni e delle gare in genere con la facoltà di intervenire ai sensi del precedente art. 9.

ART. 18

1. L'ente concessionario si obbliga ad usare la palestra con tutte le cautele necessarie ad evitare danni di qualsiasi genere.
2. Il Comune è comunque sollevato ed indenne da ogni e qualsiasi responsabilità attinente e conseguente l'attività svolta.
3. L'Ente concessionario è tenuto a risarcire i danni che si dovessero verificare alle cose mobili ed immobili costituenti gli impianti sportivi in conseguenza della concessione.

ART. 19

1. Spetta al Comune la manutenzione e la pulizia della palestra. Gli eventuali servizi accessori, le spese vive sostenute dal Comune (illuminazione - personale - ecc...) che potessero interessare gli Enti concessionari sono a carico degli stessi.
2. I suddetti servizi dovranno comunque essere preventivamente richiesti ed autorizzati dall'Amministrazione che ne preciserà la consistenza e le modalità di esercizio.

ART. 20

1. L'uso della palestra per scopi extra sportivi deve essere di volta in volta autorizzato dalla Giunta municipale, purchè compatibili con le attrezzature esistenti ed in particolare con la pavimentazione.

NORME REGOLAMENTARI PER LE AFFISSIONI DEGLI STRISCIONI DELLE ASSOCIAZIONI

ART. 21

1. Il presente capitolo disciplina le affissioni degli striscioni delle associazioni sportive all'interno della palestra comunale della Scuola Prima G. Marconi, in occasione di gare e manifestazioni sportive di ogni genere, nel rispetto di quanto previsto nel vigente regolamento per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e per l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni.
2. L'affissione degli striscioni è consentito senza autorizzazione alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute del Comune di Misinto nonché alle associazioni a cui viene concesso l'uso della palestra autorizzate a svolgere gare e manifestazioni sportive all'interno della palestra.
3. Gli striscioni dovranno contenere esclusivamente informazioni pubblicitarie circa le attività svolte dall'associazione sportiva, nonché eventuali sponsor della stessa.

ART. 22

1. Le associazioni sportive hanno diritto di gestire l'affissione degli striscioni e la relativa pubblicità, ritraendone i relativi utili, esclusivamente all'interno della compagine muraria dell'impianto sportivo in oggetto, con esenzione dell'imposta di pubblicità ai sensi dell'art.1, comma 128, della Legge 23/12/2005, n. 266.

ART. 23

1. Gli striscioni dovranno essere posizionati e rimossi a cura dell'associazione sportiva che ne richiede l'affissione.
2. L'associazione sportiva è responsabile della sicurezza, della manutenzione, nonché del decoro delle proprie installazioni pubblicitarie e si assume ogni responsabilità civile e patrimoniale per eventuali danni che dalle installazioni medesime possano derivare a terzi, esonerando in tal modo l'Amministrazione Comunale da ogni e qualsiasi responsabilità.

3. Allo scadere del periodo concesso, gli striscioni dovranno essere immediatamente rimossi da parte dell'associazione sportiva. In caso di inadempienza il competente ufficio comunale provvederà alla rimozione e allo smaltimento degli striscioni, con rivalsa delle spese a carico degli inadempienti.

4. L'associazione sportiva assume a proprio carico la manutenzione degli striscioni pubblicitari.

ART. 24

1. E' fatto assoluto divieto di collocare gli striscioni pubblicitari sui cancelli di accesso all'impianto sportivo, sulle uscite di sicurezza.

2. L'affissione potrà avvenire compatibilmente con gli spazi disponibili.

3. In particolare gli striscioni non devono recare pubblicità ad attività o prodotti che possano recare messaggi avversi alla morale e diseducativi.

ART. 25

1. Il Responsabile dell'Area competente potrà imporre la rimozione di striscioni il cui contenuto non sia conforme a quanto previsto dal presente regolamento.